



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 884 / 2023

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. D.LGS. 152/06 ART. 29 OCTIES C. 3 LETT. B) E ART. 29 NONIES C. 1. DITTA: PILKINGTON ITALIA S.P.A. C.F. 00091380691 IMPIANTO: COMUNE DI VENEZIA VIA DELLE INDUSTRIE 46 SEDE LEGALE: COMUNE DI SAN SALVO ZONA INDUSTRIALE.

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;
- ii. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iii. le direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE relative alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- iv. l’art. 13 della Direttiva 2010/75/UE che prevede l’emanazione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili («documenti di riferimento sulle BAT») e gli elementi fondamentali dei documenti di riferimento sulle BAT («conclusioni sulle BAT»);
- v. la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2012/134 della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- vi. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- vii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*”;
- viii. l’art. 23, comma 1-*ter* del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ix. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia è stato approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- xii. la Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 con la quale sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Premesso che:

- i il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- ii con decreto del Sindaco Metropolitano n. 90 del 29.12.2019, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019, n. 28 del 19.03.2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii il decreto del Sindaco Metropolitano n. 52 del 01.09.2022 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'area “*Tutela Ambientale*” al dott. Massimo Gattolin;
- iv con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 09.01.2023 sono stati approvati il bilancio di previsione e il DUP 2023-2025;
- v la Sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2024-2025 prevede per la missione 09 “*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*”, programma 02 “*Tutela e valorizzazione e recupero ambientale*”, obiettivo strategico 07 “*salvaguardia e qualità dell'ambiente*” l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- vi con decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022 è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24/06/2022, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024;
- vii è in corso di redazione definitiva ed adozione il “*Piano integrato di attività e organizzazione*” (PIAO) per il triennio 2023-2024-2025;
- viii in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ix con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco Metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- x per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2022-2024);

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2022-2024);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario in riconfigurazione dell'assetto organizzativo dell'ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2022-2024).

Visti inoltre:

- i. il Titolo III-bis della parte II del D.Lgs. 152/2006 recante norme per l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- ii. la Legge Regionale n. 4 del 18 febbraio 2016 con la quale sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale nell'ambito della Regione del Veneto, elencate nell'allegato B alla medesima legge;
- iii. il decreto direttoriale della Regione del Veneto n° 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;
- iv. il D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con il quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le *“Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05”*;
- v. il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*;
- vi. l'art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che *“le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”*;
- vii. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- viii. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: *“Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative”*;
- ix. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- x. l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale *“Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico”*;
- xi. l'articolo 113 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- xii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

- xiii. il Tavolo Tecnico Zonale che, nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70% di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;
- xiv. l'art. 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lett. a) del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006;
- xv. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “*Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale*”;
- xvi. il D.M. 95 del 15.04.2019, “*Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs, del 3 aprile 2006 n. 152*”, che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- xvii. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-*bis* che “*le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.*”;
- xviii. la L. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- xix. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”, in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti.

Visto che:

- i. con prot. n. 82912 del 29.09.2017 è stato rilasciato dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Città Metropolitana di Venezia l'aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale con cui si autorizzava, ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-*nonies* comma 1, lo stabilimento esistente della ditta PILKINGTON ITALIA S.p.A., con sede legale in Zona Industriale San Salvo (CH) e con impianto in VENEZIA – Via delle Industrie 46, Porto Marghera, alla modifica non sostanziale, come definita all'art. 5 c. 1 lett. l) del medesimo D.Lgs., al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC.:
- Categoria: Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- ii. con prot. n. 6662 del 30.01.2019 è stato rilasciato dal Dirigente del Settore Ambiente della Città Metropolitana di Venezia il provvedimento di errata corrige della citata AIA prot. n. 82912/17 per la sostituzione della prescrizione di cui al punto 4 lett. d) 1;
- iii. con prot. n. 2430 del 14.01.19 l'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia - Servizio Controlli ha trasmesso la relazione conclusiva dell'Ispezione Ambientale Ordinaria effettuata nel 2018 e contestualmente ha chiesto alla Ditta di presentare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di depurazione fumi sul sistema by-pass al camino E6 al fine di ridurre le emissioni in caso di prolungato periodo di fermata dell'elettrofiltro;
- iv. con prot. n. 27080 del 18.04.2019 la ditta ha trasmesso nota di risposta alla richiesta di ARPAV prot. n. 2430 del 14.01.2019, specificando le modalità di gestione delle fermate di emergenza e/o programmate dei sistemi di

abbattimento a servizio del forno fusorio;

- v. con prot. n. 18311 del 03.04.2020 è stato rilasciato dal Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-*nonies* comma 1 del D.Lgs. 152/06 alla ditta PILKINGTON ITALIA S.p.A., con sede legale in SAN SALVO - Zona Industriale, C.F. 00091380691, per lo stabilimento esistente, sito in Via delle Industrie 46 - Comune di VENEZIA, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:
- Categoria: Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- vi. con prot. n. 54872 del 26.10.2020 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la comunicazione della ditta, ai sensi dell'art. 29-*nonies*, c. 1 del D.Lgs. 152/06, per la modifica del sistema di riutilizzo e scarico delle acque meteoriche e dello stoccaggio dei rifiuti nell'impianto sito all'indirizzo citato in oggetto;
- vii. con il medesimo protocollo la ditta ha dichiarato che le modifiche sopra riportate non rientrano nelle fattispecie assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA poiché le stesse comportano un miglioramento delle condizioni e del potenziale impatto sull'ambiente;
- viii. con prot. n. 10451 del 21.02.2022 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale, pervenuta in data 21.02.2022 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-*octies* c. 3 lett. b) al competente SUAP del Comune di VENEZIA in data 21.02.2022 dalla ditta PILKINGTON ITALIA S.p.A., con sede legale in SAN SALVO - Zona Industriale, C.F. 00091380691, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento sito in Via delle Industrie 46 - Comune di VENEZIA, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:
- Categoria: Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- ix. con nota prot. n. 17010 del 21.03.2022 questa Amministrazione ha richiesto alla Ditta il completamento della documentazione allegata alla domanda di A.I.A. al fine di ritenere l'istanza correttamente presentata;
- x. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione prot. n. 20224 del 06.04.2022 la ditta ha trasmesso la documentazione mancante;
- xi. con prot. n. 23193 del 22.04.2022 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento per il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. rilasciata con prot. n. 18311 del 03.04.2020, che comprende anche l'aggiornamento della citata autorizzazione in seguito alla comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta a questa Amministrazione con prot. n. 54872 del 26.10.2020. Contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 31.05.2022;
- xii. con prot. n. 26769 del 10.05.2022 l'avvio del procedimento è stato inoltrato anche all'Autorità Portuale e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia;
- xiii. con prot. n. 36390 del 22.06.2022 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi istruttoria tenutasi il giorno 31.05.2022 prot. n. 36333 del 22.06.2022, con indicazione delle integrazioni documentali richieste alla ditta;
- xiv. con nota prot. n. 48444 del 24.08.2022 la ditta ha trasmesso documentazione circa l'inserimento di un serbatoio di gasolio da utilizzare come combustibile di emergenza, nell'impianto afferente al camino n.6, in caso di mancata erogazione del gas naturale dovuta al conflitto russo-ucraino. Con medesima nota la ditta ha inviato una relazione riguardante le ricadute al suolo degli inquinanti emessi dal medesimo camino n. 6 nello scenario di utilizzo del combustibile gasolio;
- xv. con prot. n. 54212 del 21.09.2022 la ditta ha trasmesso nota di risposta alla richiesta di integrazione documentale prot. n. 36390 del 22.06.2022, rispondendo in modo incompleto;
- xvi. con stessa nota prot. n. 54212 del 21.09.2022 è stata acquisita copia del certificato n. GB04/61908 rilasciato in

data 28.05.2022 da SGS United Kingdom attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015 - scadenza il 28.05.2025 e considerato che ciò consente di rilasciare la presente autorizzazione per una durata pari a dodici anni, ai sensi dell'art. 29-*octies*, comma 9 del D.Lgs. 152/06;

- xvii. con nota prot. n. 64058 del 03.11.2022 la scrivente Amministrazione ha comunicato alla ditta che la decorrenza del termine per il rilascio dell'A.I.A. sarebbe rimasta sospesa fino alla data di presentazione di tutta la documentazione richiesta;
- xviii. con note prot. n. 66203 del 14.11.2022, n. 69807 del 29.11.2022 e n. 71105 del 05.12.2022, la ditta ha trasmesso ulteriore documentazione di risposta alla richiesta di integrazione documentale prot. n. 36390 del 22.06.2022;
- xix. con prot. n. 74256 del 19.12.2022 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria per il giorno 23.01.2023;
- xx. con prot. n. 76628 del 30.12.2022 ARPAV ha trasmesso la relazione finale dell'Ispezione Ambientale Integrata - anno 2022 proponendo i seguenti adeguamenti: nel report annuale allegare ai Rapporti di Prova per le varie matrici ambientali i rispettivi verbali di campionamento; al punto di campionamento del camino n.6 realizzare una cesta in metallo dalle misure idonee per il trasporto in quota ed il trasferimento in sicurezza all'interno della piattaforma di lavoro. ARPAV specifica inoltre che nell'ambito del riesame dell'A.I.A. è prevista la disattivazione dei camini n. 21, 22 e 24;
- xxi. con nota prot. n. 899 del 09.01.2023 VERITAS ha trasmesso il proprio atto di assenso con prescrizioni, in sostituzione del precedente acquisito agli atti con prot. n. 198 del 03.01.2023;
- xxii. con nota prot. n. 5663 del 25.01.2023 il Provveditorato Interreg. OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ha trasmesso il proprio atto di assenso con prescrizioni;
- xxiii. con nota prot. n. 7599 del 01.02.2023 la ditta ha trasmesso rettifica del valore di portata massima del camino n. 6, chiedendo di sostituire il suddetto valore di 75.000 Nm³/h, dichiarato con prot. n. 20224 del 06.04.2022, con un valore più rappresentativo pari a 85.000 Nm³/h;
- xxiv. con nota prot. n. 8799 del 06.02.2023 la ditta ha trasmesso il PMC denominato "*All-E11-Piano-di-MonitoraggioREV3*";
- xxv. con prot. n. 9180 del 07.02.2023 è stato trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria tenutasi il giorno 23.01.2023, prot. n. 9106 del 07.02.2023;
- xxvi. con nota prot. n. 10695 del 13.02.2023 ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni al Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*All-E11-Piano-di-MonitoraggioREV3*" e acquisito con prot. n. 8799 del 06.02.2023;
- xxvii. con nota prot. n. 11886 del 15.02.2023 la ditta ha trasmesso il PMC denominato "*All-E11-Piano-di-MonitoraggioREV4*";
- xxviii. con nota prot. n. 13973 del 24.02.2023 ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo denominato "*All-E11-Piano-di-MonitoraggioREV4*" e acquisito con prot. n. 11886 del 15.02.2023, subordinatamente alla correzione da apportare al cap. B. "*Componenti Ambientali*", dove, ferme restando la frequenza della reportistica complessiva e il dettaglio di restituzione del dato, alla tabella C5 "*combustibili*", alla colonna "*reporting*" deve essere inserito esclusivamente "*SP*";
- xxix. il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006.

Considerato che:

- i. nello stabilimento sono presenti medi impianti di combustione come definiti dal D.Lgs. 152/2006 all'art. 268,

c. 1, lett. *gg-bis*) e impianti di combustione inferiori ad 1 MW soggetti ad autorizzazione per somma delle potenze termiche nominali ai sensi dell'art. 272 c. 1 del D.Lgs. 152/2006;

- ii. i medi impianti di combustione afferenti ai camini n. 29 e 30 sono soggetti all'adeguamento ai limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 con le tempistiche previste all'art. 273-*bis* comma 5 del medesimo D.Lgs. e riportate nel dispositivo del presente provvedimento. Non è invece soggetto alla presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Visto che:

- i. conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39 del 10.02.2005.

Preso atto che

- i. con determina del Dirigente dell'Area Ambiente prot. n. 60591 del 18.10.2022 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla ditta stessa ed acquisita agli atti con prot. n. 54212 del 21.09.2022;
- ii. la Conferenza dei Servizi, nella seduta tenutasi in data 23.01.2023, ha espresso parere favorevole al progetto presentato approvando contestualmente le prescrizioni istruttorie riportate nel presente provvedimento, come risulta dal verbale di riunione prot. n. 9106 del 07.02.2023;
- iii. il termine della conclusione del procedimento pari a n. 150 giorni ed al netto delle sospensioni previste per legge era fissato al 15.02.2023. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.

DETERMINA

1

Il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città Metropolitana di Venezia n. 18311 del 03.04.2020 viene sostituito dal presente.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*octies*, c.3. lett. b) e a seguito della modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. l) e art. 29-*nonies*, c. 1 del medesimo D.Lgs., è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata alla ditta PILKINGTON ITALIA S.p.A., con sede legale in Comune di San Salvo (CH) – Zona Industriale, C.F. 00091380691, per lo stabilimento esistente, sito in Comune di Venezia – Via delle Industrie n. 46 - Porto Marghera, al fine dell'esercizio delle seguenti attività I.P.P.C.:

- Categoria: Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

3

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi 12 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque **entro il 21.03.2035**), in conformità a quanto previsto all'art. 29-*octies*, comma 9 del D.Lgs. 152/06. **Entro 180 giorni** dal predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

Il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione.

L'avvenuto rinnovo della certificazione attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001, dovrà essere comunicato alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV –

Dipartimento Provinciale di Venezia, entro e non oltre tre mesi dalla scadenza della certificazione stessa.

Dovrà essere inoltre immediatamente comunicato il mancato rinnovo, l'intervenuta revoca o sospensione e le eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l'assunzione delle conseguenti determinazioni.

4

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<i>Prodotto</i>	<i>Capacità di fusione annua (t/anno)</i>	<i>Capacità di fusione media giornaliera (t/giorno)</i>
Miscela vetrificabile	234.000	640

- 2) il Piano di Monitoraggio e Controllo valido è il PMC denominato "*All-E11-Piano-di-MonitoraggioREV4*" acquisito agli atti con prot. n. 11886 del 15.02.2023 e approvato da ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia con la modifica prescritta nella nota prot. n. 13973 del 24.02.2023, allegato al presente provvedimento;
- 3) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 4) ai sensi dell'art. 29-*undecies* c. 1 del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione, il Comune di Venezia, il S.I.S.P. dell'U.L.S.S. n. 3 Serenissima, l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, V.E.R.I.T.A.S. S.p.A., l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata;
- 5) ai sensi dell'art. 29-*undecies* c. 3 del D.Lgs. 152/06, il gestore, nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria dovrà informare entro il termine massimo di otto ore, di cui all'articolo 271 comma 14 del medesimo decreto, questa Amministrazione, il Comune di Venezia, il S.I.S.P. dell'U.L.S.S. n. 3 Serenissima e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia. Nel caso in cui il gestore ometta di effettuare la suddetta comunicazione nei termini previsti si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 29-*quattordices* c. 7 del D.Lgs. 152/06.
- 6) nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa si applicano le pene di cui all'art. 29-*quattordices* c. 4 del D.Lgs. 152/06;
- 7) ai sensi dell'art. 271 c.14 del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto, dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi e dei periodi di manutenzione;
- 8) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-*bis* dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-*bis*;
- 9) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sui sistemi di scarico in fognatura e corpo idrico superficiale, sugli eventuali sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 31, 32, 33;

- 10) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 11) dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
- 12) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste dal PMC denominato "*All-E11-Piano-di-MonitoraggioREV4*" acquisito agli atti con prot. n. 11886 del 15.02.2023 e approvato da ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia con la modifica prescritta nella nota prot. n. 13973 del 24.02.2023 e allegato al presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 13) **entro il 30 aprile** di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal PMC di cui al p.to 4.a.2). Al report annuale dovranno essere allegati, ai Rapporti di Prova per le varie matrici ambientali, i rispettivi verbali di campionamento;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

PRESCRIZIONI PER I PUNTI DI EMISSIONE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 33.

- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) per il camino n. 6 dovranno inoltre essere rispettati i limiti espressi in flusso di massa previsti nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 4) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste dal PMC di cui al p.to 4.a.2), da effettuare per tutti i parametri di cui in Allegato 1a, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi e dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 4.a.9), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;

PRESCRIZIONI PER I MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE AFFERENTI AI CAMINI n. 29 e 30

Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-*bis*) p.to 1) del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 5) in conformità a quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, a far data dal 1° Gennaio 2030 le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. Fino a quella data dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente prima del 19.12.2017.

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
29	Caldaia per riscaldamento olio diatermico (laminazione ed imballo)	Ossidi di azoto (NO _x)	250 *
30	Caldaia per riscaldamento olio diatermico (laminazione ed imballo)	Ossidi di azoto (NO _x)	250 *

** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso*

- 6) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 29 e 30. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al p.to 4.a.9) a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 7) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- 8) deve essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In particolare:
1. il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 2. l'impianto deve essere munito di un «libretto di centrale» secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412. Il libretto di centrale va tenuto presso lo stabilimento dove è installato l'impianto;
- 9) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE

- 10) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'opificio;
- 11) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc.). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti

alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato “metodo EN non disponibile” o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;

- 12) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
- 13) **entro 60 giorni** dalla notifica del presente Provvedimento, la Ditta dovrà dotarsi di idonea cesta in metallo per il trasporto della strumentazione fino alla piattaforma di campionamento del camino n. 6, tale da non arrecare danno alla strumentazione medesima e da garantire le idonee condizioni di sicurezza degli operatori;
- 14) **entro 60 giorni** dalla notifica del presente Provvedimento, la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia copia della procedura di campionamento interno prevista per i camini 27/28, che farà parte integrante del SGA;
- 15) dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnico/gestionali durante le fasi di movimentazione e stoccaggio del materiale polverulento al fine di mantenere puliti i piazzali e la viabilità interna, in modo da contenere e minimizzare le emissioni diffuse di polveri secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;.
- 16) fermo restando quanto previsto al p.to 4.a.4), le fermate ordinarie e/o straordinarie programmate dell'elettrofiltro e/o dell'impianto SCR afferenti al camino n. 6 dovranno essere preventivamente comunicate a mezzo PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, a questa Amministrazione, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, al Comune di Venezia e allo SPSAL dell'A.U.L.S.S. competente per il territorio. Dovrà inoltre essere comunicato tempestivamente ai medesimi Enti il riallineamento dell'elettrofiltro e/o dell'impianto SCR a seguito di ogni fermata programmata o dovuta ad eventi accidentali ed **entro i 30 giorni** successivi dovrà essere fornita una relazione tecnica contenente una stima delle quantità di inquinanti emesse;
- 17) le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria programmata dell'elettrofiltro e/o dell'impianto SCR afferenti al camino n. 6 **non dovranno superare i 20 giorni/anno di durata**, durante i quali il forno fusorio dovrà essere condotto nelle seguenti condizioni operative: produzione di solo vetro chiaro, percentuale minima di rottame di vetro nella miscela vetrificabile pari al 30% e regolazione della quantità di gas utilizzato nella combustione. Inoltre dovranno essere escluse dalla miscela vetrificabile le polveri di recupero provenienti dall'elettrofiltro;
- 18) eventuali ulteriori giorni di fermata dei sistemi di abbattimento a servizio del forno fusorio potranno essere effettuati esclusivamente a condizione che il forno fusorio venga mantenuto in condizione di minimo esercizio che prevede la rottamazione del vetro prodotto e l'uso esclusivo di rottame di vetro come materia prima (100%);
- 19) le operazioni di manutenzione ordinaria programmata dell'elettrofiltro e/o dell'impianto SCR afferenti al camino n. 6 non dovranno essere effettuate nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio;
- 20) ai sensi dell'art. 29-*sexies* c.7-*bis*, la massima intensità di superamento dei valori limite di emissione previsti nell'Allegato 1b e 1a, dovuti a situazioni diverse dal normale esercizio e che nel contempo non rientrano tra le situazioni di incidente o imprevisti disciplinate dall'art. 29-*undecies*, non dovrà eccedere il 20%;

- 21) i punti di emissioni n. 1, 34, 35 e 36 sono autorizzati ai sensi dell'art. 273-*bis* comma 15. Nel report di cui al p.to 4.a.13) il gestore dovrà includere la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente, al fine di valutare se i suddetti impianti di combustione vengano messi in funzione per non più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque a partire dal rilascio dell'autorizzazione;
- 22) **entro 6 mesi** dal rilascio del presente Provvedimento, la Ditta dovrà adottare la BAT di settore n. 31 e i rispetti BAT-AEL per la riduzione delle emissioni in aria derivanti dai processi a valle. Dovrà essere inviata, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una formale comunicazione attestante l'ottemperanza della presente prescrizione. Dalla data di tale comunicazione, per i camini n. 16, 25 e 26, cessano di valere i valori limite e le frequenze di monitoraggio contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento prot. n. 18311 del 03.04.2020 con annessi Allegati, e dovrà essere rispettato quanto previsto dal presente provvedimento. Per ogni altra prescrizione e condizione imposta il presente provvedimento è immediatamente efficace. Dalla data di rilascio del presente provvedimento fino all'adozione della BAT di settore n. 31 sono temporaneamente confermati i sottostanti valori limite con frequenza di monitoraggio biennale.

<i>Camino (n.)</i>	<i>Reparto</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Limiti</i>
16	formatura - scarico impianto bagno	CO	3150 g/h
		polveri	94,5 g/h
		SOx	2520 g/h
25	formatura - depolverizzazione bagno	polveri	81 g/h
26	formatura - depolverizzazione bagno	polveri	81 g/h

- 23) Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

e) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- sono autorizzati gli scarichi denominati SF1 (PM22/1) di acque reflue miste industriali e SF3 (PM22/2) di acque assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura secondo le prescrizioni imposte da V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. di cui sotto;
- è autorizzato lo scarico SF2 (SP1) di acque meteoriche recapitante nella Laguna di Venezia secondo le prescrizioni imposte dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia di cui sotto;
- entro 60 giorni** dalla data di avvenuta installazione dell'autocampionatore allo scarico SF2 (SP1), la Ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione e all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia copia della procedura di campionamento, che farà parte integrante del SGA, nonché una nota descrittiva circa il funzionamento dell'autocampionatore stesso;
- le variazioni nell'entità e nel ciclo produttivo, nella struttura produttiva che origina i reflui nonché ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico e di derivazione dovranno essere comunicate, ed eventualmente autorizzate, secondo la procedura prevista all'art. 29-*nonies* del D.Lgs n. 152/2006, alla Città Metropolitana di Venezia e a VERITAS S.p.A. (per gli scarichi SF1 ed SF3) o al Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche (per lo scarico SF2);
- ogni scarico dovrà essere dotato di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di tale pozzetto dovranno essere tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi;

SCARICHI IN FOGNATURA (SF1 ed SF3)

- 6) l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata **entro 30 giorni** dall'emissione del provvedimento, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica VERITAS S.p.A. finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS S.p.A. in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di VERITAS S.p.A.;
- 7) dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da VERITAS S.p.A. secondo il Piano analitico approvato (Allegato A);
- 8) VERITAS S.p.A. provvederà ad eseguire i prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *“necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- 9) dovranno essere garantite, da parte del Titolare dello scarico, la quantità massima di Portata Autorizzata e le concentrazioni di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- 10) dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel *“Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente”* all'atto delle verifiche indicate al precedente p.to 4.c.8). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- 11) dovrà essere garantito il mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, in perfetta efficienza di tutte le apparecchiature installate allo scarico. La ditta dovrà garantire il funzionamento dei dispositivi e curarne la corretta manutenzione. In caso di malfunzionamento il Gestore dovrà segnalare l'anomalia via PEC a VERITAS S.p.A., comunicandone i relativi tempi di ripristino;
- 12) VERITAS S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere l'applicazione di ulteriori prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura ove le ritenesse necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 13) oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente p.to 4.c.8), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti;
- 14) in caso di varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato, lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato;
- 15) è fatto obbligo al Titolare dello scarico comunicare a VERITAS S.p.A. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

SCARICO IN LAGUNA DI VENEZIA (SF2)

- 16) lo scarico SF2 (denominato SP1 negli atti del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche) dovrà rispettare i limiti previsti per lo scarico dei reflui in laguna dal D.M. 30.07.1999, Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4. Il rispetto di tutti i valori limite non potrà in alcun caso essere conseguito mediante diluizione;
- 17) dovranno essere campionate (prelievo medio-composito nell'arco di 3 ore) ed analizzate da parte di un laboratorio accreditato le acque meteoriche nel punto di prelievo SF2 (SP1) e con le frequenze sotto indicate:

<i>Punto di verifica</i>	<i>Parametri da analizzare</i>	<i>Frequenza</i>
scarico SF2 (SP1)	pH, T, solidi sospesi totali, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale, ferro, cromo totale, nichel, rame, zinco, arsenico, piombo, cadmio, mercurio, fosfati, fosforo totale, idrocarburi totali	ad ogni attivazione dello scarico

- 18) i rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi devono riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e devono essere inviati in formato digitale all'Ufficio Antinquinamento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;
- 19) il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche si riserva di eseguire i prelievi e le analisi di campioni di reflui dello scarico SF2 (SP1), analizzando in modo parziale o totale i parametri previsti dalla Tabella A - Sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30.07.1999;
- 20) il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche ha inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso lo scarico SF2 (SP1) eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e della quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento sono a carico del Gestore;
- 21) dovrà essere installato e reso operante presso lo scarico delle acque meteoriche trattato idoneo dispositivo di controllo che consenta di segnalare automaticamente il periodo di attivazione dello scarico e la quantità di acqua scaricata. Dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Antinquinamento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche dell'attivazione dello scarico;
- 22) entro il mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere dichiarato:
- il quantitativo complessivo di reflui scaricati dallo scarico SF2 (SP1) e dei consumi idrici (acqua industriale e acqua potabile), espresso in m³/anno;
 - documentazione comprovante le manutenzioni effettuate al sistema di filtrazione e la documentazione comprovante l'avvenuto espurgo e smaltimento dei fanghi e dei reflui derivanti dalle operazioni di pulizia dei filtri secondo la modulistica prevista dal D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- 23) lo scarico SF2 dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, ossia sempre atto all'uso a cui è destinato. A tal fine dovranno essere istituite e rese operative e disponibili procedure inerenti le migliori tecniche di gestione al fine di prevenire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione. Qualora si dovessero verificare temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente l'inconveniente all'Ufficio Antinquinamento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche;
- 24) in relazione all'area dismessa di estensione pari a 24.000 m², qualora il gestore ne preveda la sistemazione e l'allacciamento alla rete dell'area produttiva dello stabilimento, dovrà essere fornita una relazione integrativa ed elaborato grafico della rete di raccolta delle acque meteoriche;
- 25) dovrà essere comunicata all'Ufficio Antinquinamento del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche l'avvenuta installazione dell'autocampionatore allo scarico SF2 (SP1).

d) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli sonori prodotti all'esterno dell'area di pertinenza della ditta dovranno rispettare i limiti di immissione ed emissione previsti rispettivamente alle tabelle C e B del DPCM 14/11/97, per le corrispondenti classi indicate nella Classificazione acustica del Comune di Venezia. In presenza di ricettori assimilabili ad ambienti abitativi in zone diverse dalla classe VI "zone esclusivamente industriali", dovranno essere rispettati anche i limiti differenziali.

e) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata.

5

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- al Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia
- a V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
- all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

ALLEGATO 1a

PUNTI DI EMISSIONE AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI

Camino (n.)	Reparto	Inquinante	Limiti
1 ⁽¹⁾	caldaia di emergenza VAPORAX	-	-
2	fusione - aspiratore polveri infornamento	polveri	810 g/h
3	fusione - aspiratore polveri infornamento	polveri	810 g/h
4	pesatura e mescolazione - silo carbonato sodico	polveri	22,5 g/h
5	pesatura e mescolazione - silo carbonato sodico	polveri	22,5 g/h
6 ⁽²⁾	fusione - ciminiera forno vetro piano	HCl	25 mg/Nm ³
		HF	4 mg/Nm ³
		CO	100 mg/Nm ³
		NO _x	700 mg/Nm ³
		SO _x	500 mg/Nm ³
		polveri	20 mg/Nm ³
		NH ₃	30 mg/Nm ³
		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})	1 mg/Nm ³
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn)	5 mg/Nm ³		
7	pesatura e mescolazione - silo dolomite	polveri	17 g/h
8	pesatura e mescolazione - silo solfato sodico	polveri	22,5 g/h
9	pesatura e mescolazione - silo carbonato di calcio	polveri	32 g/h
10	pesatura e mescolazione - silo riserva materie prime	polveri	22,5 g/h
11	pesatura e mescolazione - silo carbonato sodico	polveri	17 g/h
12	pesatura e mescolazione - silo dolomite	polveri	40 g/h
13	pesatura e mescolazione - silo sabbia feldspatica	polveri	22,5 g/h
14	pesatura e mescolazione - impianto depolverizzazione miscela vetrificabile (nastro trasportatore)	polveri	90 g/h
15	pesatura e mescolazione - impianto depolverizzazione miscela vetrificabile (nastro trasportatore)	polveri	13,5 g/h
16	formatura - scarico impianto bagno	CO	3150 g/h
		polveri	20 mg/Nm ³
		HCl	10 mg/Nm ³
		HF	5 mg/Nm ³
		SO _x	200 mg/Nm ³
Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})	1 mg/Nm ³		

		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn)	5 mg/Nm ³
17	pesatura e mescolazione - impianto depolverizzazione rottame vetro	polveri	232,5 g/h
18	taglio e imballo - impianto depolverizzazione rottame vetro	polveri	165 g/h
19	taglio e imballo - impianto depolverizzazione rottame vetro	polveri	268,5 g/h
20	taglio e imballo - impianto depolverizzazione rottame vetro	polveri	270 g/h
25	formatura - depolverizzazione bagno	polveri	20 mg/Nm ³
		HCl	10 mg/Nm ³
		HF	5 mg/Nm ³
		SO _x	200 mg/Nm ³
		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})	1 mg/Nm ³
		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn)	5 mg/Nm ³
26	formatura - depolverizzazione bagno	polveri	20 mg/Nm ³
		HCl	10 mg/Nm ³
		HF	5 mg/Nm ³
		SO _x	200 mg/Nm ³
		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})	1 mg/Nm ³
		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn)	5 mg/Nm ³
27/28	scarico aria pressurizzata autoclave reparto laminati	polveri	5 mg/Nm ³
		COV	10 mg/Nm ³
		benzene	5 mg/Nm ³
31	pesatura e mescolazione - silo carbonato sodico	polveri	16 g/h
32	pesatura e mescolazione - silo solfato di calcio	polveri	27 g/h
33	pesatura e mescolazione - impianto depolverizzazione miscela vetrificabile (nastro trasportatore)	polveri	62 g/h
34/35/36 ⁽¹⁾	generatori di emergenza a gasolio	-	-

⁽¹⁾ = come da prescrizione p.to 4.b.21)

⁽²⁾ = i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'8%,

ALLEGATO 1b**LIMITI IN FLUSSO DI MASSA**

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
6 ⁽¹⁾	fusione – ciminiera forno vetro piano	HCl	2125
		HF	340
		CO	8500
		NO _x	59500
		SO _x	42500
		polveri	1700
		NH ₃	2550
		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})	85
		Σ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn)	425

⁽¹⁾ = i valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'8%.